SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 990)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 luglio 1980
(V. *Stampato n.* **1717**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(COSSIGA)

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

col Ministro della Sanità
(ANIASI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BISAGLIA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 luglio 1980

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: produttori singoli titolari di aziende agricole, *sono aggiunte le seguenti*: o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nel caso di distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari.

Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Allo scopo di assicurare all'AIMA le migliori condizioni per la vendita dell'alcole, questo prodotto non potrà essere ad essa conferito che allo stato greggio, tenuto conto della richiesta del mercato internazionale e della possibilità del suo impiego più razionale nella produzione di alcole rettificato secondo le esigenze del mercato interno.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 135 del 19 maggio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino;

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la regolazione di detto mercato al fine di evitare negative ripercussioni sull'economia del settore vitivinicolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione nel mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ottenuti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole, entro il limite massimo della quantità dichiarata nella denuncia di produzione.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione nel mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ottenuti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nel caso di distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari, entro il limite massimo della quantità dichiarata nella denuncia di produzione.

Allo scopo di assicurare all'AIMA le migliori condizioni per la vendita dell'alcole, questo prodotto non potrà essere ad essa conferito che allo stato greggio, tenuto conto della richiesta del mercato internazionale e della possibilità del suo impiego più razionale nella produzione di alcole rettificato secondo le esigenze del mercato interno.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabiliti i prezzi ai quali l'AIMA acquisterà detti prodotti nonchè le caratteristiche qualitative dei prodotti medesimi ed i quantitativi che possono essere ceduti all'AIMA in ciascun anno di applicazione del presente decreto.

Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei, con le procedure previste dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980.

PERTINI

COSSIGA — MARCORA — PANDOLFI — ANIASI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.